

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento per l'erogazione dei contributi in esecuzione Piano Famiglia 2020/2025 che attua e regola vari interventi economici e contributi a sostegno delle politiche familiari tra cui il bonus bebe' e riduzioni Tari;

Vista inoltre la necessità di procedere all'abrogazione del Regolamento per la concessione incentivo alla natalità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 71 dd. 20/08/1996 in quanto non più adeguato alle attuali esigenze;

Visto lo schema di Regolamento per l'erogazione dei contributi in esecuzione Piano Famiglia 2020/2025 nel testo composto da numero 5 articoli e allegato;

Visto il D.Lgs.18agosto2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto la LR 2/2018 che approva il codice degli enti locali della regione TAA;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e di regolarità contabile e di copertura finanziaria dell'ufficio ragioneria comunale ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

Con votazione favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0, su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1.Di di abrogare, per quanto in premessa, il Regolamento del Regolamento per la concessione incentivo alla natalità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 71 dd. 20/08/1996 ;

2. di approvare il nuovo Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi in esecuzione Piano Famiglia 2020/2025 che attua e regola vari interventi economici e contributi a sostegno delle politiche familiari tra cui il bonus bebe' e riduzioni Tari, nel testo composto da numero 5 articoli con allegato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli 14 , contrari 0, astenuti 0 , su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 vista la necessità e l'urgenza di attivare le domande di finanziamento;

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **27/05/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **06/06/2021**.

Canal San Bovo, lì 27/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 27/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **25.05.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione nuovo regolamento contributi ed interventi economici in attuazione del piano famiglia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 25/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 25/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 25/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

Provincia di Trento

**PIANO FAMIGLIA: TARIFFE ED
INTERVENTI ECONOMICI
REGOLAMENTO CONCESSIONE
CONTRIBUTI**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dd. 25.05.2021

ART. 1

PREMESSE E FINALITÀ

1. La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale, nel corso della corrente legislatura, si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell'ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia.
2. Partendo da tali basi, la Legge provinciale del 2 marzo 2011 n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità" ha ulteriormente riordinato l'architettura delle politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato orientato al mantenimento del benessere delle famiglie.
3. In tale ottica Il Comune di Canal San Bovo riconosce che il valore della famiglia risiede nella sua natura intrinseca di essere luogo di creazione di legami primari, ambito capace di prestare funzioni di cura e valorizzazione delle persone, luogo di produzione di senso della vita, soggetto costruttore di sviluppo sociale ed economico e di coesione sociale.
4. Il Comune di Canal San Bovo pertanto intende orientare un percorso di politiche familiari operando in una logica di Distretto Famiglia, attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul proprio territorio, su quello dell'intera Comunità del Primiero, nonché quello provinciale.
5. Nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e secondo i principi enunciati all'art. 43 dello Statuto comunale e in attuazione dei punti 6.3.1 - 6.3.2. "Tariffe e interventi economici" del nuovo Piano Famiglia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 27/01/2021, il Comune di Canal San Bovo attua e regola i seguenti interventi economici e contributi a sostegno delle politiche familiari.

ART. 2

CONTRIBUTO BONUS BEBE'

BENEFICIARI

1. Tale intervento è rivolto a nuclei familiari con soggetti residenti nel Comune di Canal San Bovo con i seguenti requisiti:

- a. almeno un genitore del nuovo nato/adottato deve essere residente nel Comune di Canal San Bovo da almeno 1 anno;
- b. il nascituro deve essere residente nel Comune di canal San Bovo;
- c. nel caso di unico genitore al momento della nascita/adozione del nuovo nato/adottato lo stesso genitore dovrà essere residente nel comune di Canal San Bovo da almeno 1 anno;

ed è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento.

2. Il nucleo familiare, successivamente chiamato "famiglia" è composto da:

a) richiedente;

b) coniuge;

(Non è componente del nucleo familiare il/la coniuge legalmente ed effettivamente separato/a o che abbia abbandonato il richiedente. Lo stato di abbandono deve essere comprovato da un documento dell'autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica);

c) persona con la quale eventualmente il richiedente intrattiene un rapporto coniugale di fatto, risultante dalla certificazione dello stato di famiglia del medesimo richiedente;

d) figli ed equiparati del richiedente, del/della coniuge o del/della convivente di cui alla lettera c).

(Per figli ed equiparati si intendono i/le figli/e legittimi/e o legittimati/e, i/le figli/e adottivi/e o affiliati/e, quelli/e naturali legalmente riconosciuti/e o giudizialmente dichiarati/e, quelli/e nati/e da precedente matrimonio dell'altro/a coniuge, i/le minori affidati/e dagli organi competenti a norma di legge).

ART. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. A sostegno della natalità sarà erogato ad ogni nuovo figlio/a nato/adottato un contributo, il cui valore massimo di euro 1.000,00= una tantum, sarà stabilito annualmente in base alla disponibilità di bilancio.
2. Per ottenere l'erogazione del contributo è necessaria la presentazione di apposita domanda in Comune, entro 4 mesi dalla nascita/adozione del figlio, corredata di stato di famiglia e certificato di nascita o adozione, su apposito modulo allegato al presente atto e scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli uffici comunali.
3. Le domande degli aventi diritto saranno soggette a deliberazione della Giunta comunale, che liquiderà le richieste entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 4

TARIFFA PER IL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SOSTITUZIONE DEL COMUNE AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO

- 1) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa TARI nei seguenti casi:
 - a) scuole primaria e scuola secondaria di primo grado pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi dell'art. 109 L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
 - b) locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;
 - c) manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;
 - d) occupazioni autorizzate, individuate con apposito provvedimento giuntale, che per la loro particolare tipologia ed oggettività non determinano una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa.
- 2) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in seguito all'approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, non

- compresi nella precedente lettera a) comma 1.;
- b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - c) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza; tale attività dovrà essere comprovata da idonea documentazione medica. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - d) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte.

L'utenza interessata presenta al Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa. Il Gestore provvede ad inoltrarne una copia all'ufficio tributi del Comune, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per i casi di cui al comma 2 lettera b) e c) del presente articolo, la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà disponibile presso il Gestore.

ART. 5

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale.
2. Il Bonus Bebè si applica ai nati/adottati a partire dal 01/01/2021.
3. Per i nati/ adottati nel 2021, in data precedente l'approvazione del presente Regolamento, i beneficiari potranno inoltrare la richiesta di contributo entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

